SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 ottobre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

93A5606

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 ottobre 1993, n. 402.

Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 135 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 135 *(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive)*. — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazioni di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 982)

Presentato dal sen. PINTO il 17 febbraio 1993.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 febbraio 1993, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 3 e 31 marzo 1993.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 6 aprile 1993.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 22 aprile 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2569)

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 13 maggio 1993, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 9 giugno, 13 e 15 luglio 1993 e approvato il 22 settembre 1993.

93G0477

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 settembre 1993

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latte Arnone», in Marano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 1988 con il quale la dott.ssa Gabriella Accardo è stata nominata commissario liquidatore della Società cooperativa «Latte Arnone», con sede in Marano (Napoli), sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 2 agosto 1983;

Vista la nota del 22 febbraio 1993 con la quale la dott.ssa Gabriella Accardo comunicava alla scrivente di rinunciare all'incarico di cui trattasi per motivi personali;

Ravvisata pertanto l'esigenza di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Pasquale Francese, nato a Casoria il 26 luglio 1946, capo settore area 3ª dell'U.P.L.M.O. di Napoli, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Latte Arnone», con sede in Marano (Napoli), sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 2 agosto 1983, in sostituzione della dott.ssa Gabriella Accardo.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro GIUGNI

93A5613

DECRETO 21 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Torri (C.A.T.) - Società cooperativa a r.l.», in Torano Nuovo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 22 marzo 1993 con la quale il tribunale di Teramo ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa agricola Torri (C.A.T.) - Società cooperativa a r.l.», con sede in Torano Nuovo (Teramo);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola Torri (C.A.T.) - Società cooperativa a r.l.», con sede in Torano Nuovo (Teramo), costituita per rogito notaio Ludovico Rozzi, repertorio n. 42038 in data 29 agosto 1966, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Giovanni Chiodi, via Antica Cattedrale, 26, Teramo, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5614

DECRETO 28 settembre 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «3 Elle - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Forlì, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 27 aprile 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «3 Elle - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «3 Elle - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Forlì, costituita per rogito notaio dott. Adalberto Mercatali in data 20 febbraio 1989, repertorio n. 51295, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Assogna Andrea, corso della Repubblica, 85, Forlì, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5615

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 aprile 1993

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrocinio artistico e culturale italiano» dedicato ai mosaici della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, nel valore di L. 750.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomuncazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1993 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1993, un francobollo appartenente alla suddetta serie, da dedicare ai mosaici della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1885 del 9 marzo 1993;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1993, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato ai mosaici della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in offset e calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; colori: policromia a tre colori offest ed un colore calcografico: tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta riproduce un particolare di uno dei mosaici pavimentati della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina raffigurante la personificazione dell'Africa con l'elefante, la tigre e la fenice nel proprio habitat.

Completano la vignetta la legenda «MOSAICI DI PIAZZA ARMERINA», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359

93A5621

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 1993

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari 2ª di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Milano n. 11417 dell'8 giugno 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari 2ª di Milano e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nel giorno 28 maggio 1993: sciopero del personale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti,

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 MAGGIO 1993

Regione Lombardia.

Conservatoria dei registri immobiliari 2ª di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

93A5609

DECRETO 7 settembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2ª.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2ª n. 1437 del 16 luglio 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della medesima conservatoria e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nel giorno 16 luglio 1993: assemblea del personale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 16 LUGLIO 1993

Regione Lazio:

Conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1993

Il direttore generale. VACCARI

93A5610

DECRETO 7 settembre 1993.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Siena n. 2939 del 3 giugno 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento.

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nel giorno 28 maggio 1993. sciopero del personale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti:

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 MAGGIO 1993

Regione Toscana:

Conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

93A5611

DECRETO 9 settembre 1993

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770. recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di La Spezia n. 5179 del 12 luglio 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nel giorno 9 luglio 1993: sciopero del personale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 9 LUGLIO 1993

Regione Liguria

Conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1993

Il direttore generale: VACCARI

93A5612

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 settembre 1993.

Modificazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993 concernente determinazione, per l'anno accademico 1992-93, del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione presso le università.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del consiglio n. 82/76 C.E.E.;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1992 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1933, relativo alla concessione di posti aggiuntivi per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992;

Vista l'ordinanza n. 370/93 emessa dalla terza sezione del TAR Lazio in merito al ricorso del dott. Regazzo Antonio ed altro, in merito alla assegnazione di più posti aggiuntivi in percentuale ad altra categoria (medici militari);

Considerata la necessità di apportare modifiche alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993;

Acquisito il parere favorevole del Comitato 06 di medicina del Consiglio universitario nazionale in data 14 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993 in premesse citato sono apportate le seguenti modifiche:

Università di Ancona:

Scuola di spec. in chirurgia plastica e ricostruttiva — Alla colonna C è aggiunto un posto

Università di Padova

Scuola di spec. in medicina legale e delle assicurazioni — Alla colonna C è aggiunto un posto

Università di Trieste:

Scuola di spec. in medicina legale e delle assicurazioni — Alla colonna C è aggiunto un posto

Scuola di spec. in odontostomatologia — Alla colonna C è aggiunto un posto

Roma, 24 settembre 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A5620

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 agosto 1993

Soppressione di Ovada e Valenza, sezioni distaccate della pretura circondariale di Alessandria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, che ha trasformato le preture mandamentali in sezioni distaccate delle preture aventi sede nel capoluogo del circondario e comunque nel capoluogo di provincia;

Considerato che per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Alessandria appare opportuna la soppressione delle sezioni distaccate di Ovada e Valenza con l'aggregazione dei comuni in esse compresi alla sede del capoluogo del circondario;

Considerato altresì che l'accentramento degli affari giudiziari risponde alla esigenza di una più razionale utilizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili;

Rilevato che tale diversa ristrutturazione delle sedi pretorili interessate, che peraltro corrisponde agli obiettivi di concentrazione degli uffici cui deve ispirarsi la politica di revisione globale dell'assetto territoriale del sistema giudiziario, consente anche di realizzare un sensibile alleggerimento di costi per le ridotte esigenze di mobilità di magistrati e personale di cancelleria;

Ritenuto che la nuova sistemazione non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente consente agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio giudiziario della corte di appello di Torino, dal procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Alessandria e le considerazioni propositive del consigliere pretore dirigente la pretura circondariale di Alessandria;

Decreta:

Nel circondario di Alessandria, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sono soppresse le sezioni distaccate di Ovada e Valenza già comprese nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti i propri territori sono aggregati alla pretura circondariale di Alessandria.

Roma, 30 agosto 1993

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

p. *il Ministro del tesoro*
SACCONI

93A5663

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 ottobre 1993

Fissazione delle modalità di autorizzazione della pubblicità dei prodotti di erboristeria, degli integratori alimentari e dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 settembre 1993, n. 347, ed, in particolare, il comma 2, concernente la fissazione delle modalità di autorizzazione della pubblicità dei prodotti di erboristeria, degli integratori alimentari e dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;

Visto l'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e relativi provvedimenti di attuazione;

Decreta.

Articolo unico

1. La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicità dei prodotti di erboristeria, degli integratori alimentari e dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare deve essere rivolta al Ministero della sanità.

2. La domanda deve indicare:

a) il nome o la ragione sociale dell'impresa

b) il codice fiscale;

c) la denominazione del prodotto.

3. La domanda deve essere corredata:

a) da tre copie dell'etichetta del prodotto, datate, timbrate e firmate, unitamente ad una scheda tecnica comprovante la sussistenza delle proprietà vantate nella pubblicità;

b) da tre copie del testo della pubblicità di cui si chiede l'autorizzazione, datate, timbrate e firmate;

c) da tre copie, datate, timbrate e firmate, che riportano la descrizione della scena ed il dialogo qualora trattasi di pubblicità in video;

d) dalla ricevuta del versamento a favore del Ministero della sanità della tariffa di L. 500.000 per ciascun testo riferito ad un singolo prodotto e mezzo di diffusione.

4. L'autorizzazione è concessa o negata con decreto del Ministro della sanità entro settantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

5. Non sono soggette ad autorizzazione le pubblicità dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, le quali si limitino a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni, le eventuali controindicazioni, le avvertenze descritte in etichetta o nel foglio illustrativo, con l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione grafica della confezione del prodotto.

6. Il numero dell'autorizzazione del Ministero della sanità deve essere indicato nella pubblicità, tranne che nell'ipotesi di pubblicità radiofonica.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il novantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A5664

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 settembre 1993

Regime dei prezzi dei prodotti petroliferi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che dispone che il Comitato interministeriale dei prezzi si attiene alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda la determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti;

Viste le proprie delibere del 4 dicembre 1981, del 24 giugno 1982 e del 29 marzo 1984 con le quali il Comitato ha indicato le linee programmatiche per un riesame del sistema dei prezzi dei prodotti petroliferi;

Vista, in particolare, la propria delibera del 24 marzo 1986 che, al punto 2.5, ha formulato criteri per un sistema di controllo a posteriori dei prezzi dei prodotti petroliferi;

Vista la propria delibera 30 luglio 1991, con la quale venivano assoggettati a regime di sorveglianza i prezzi dei gasoli e delle benzine per forniture superiori a 5.000 litri o commercializzati attraverso la rete di distribuzione carburanti ed i prezzi del GPL (miscela e butano);

Vista la propria delibera 27 aprile 1993 con la quale il regime di sorveglianza veniva prorogato sino a successiva determinazione da assumersi entro il 30 settembre 1993;

Considerato che il regime di sorveglianza a cui la delibera del Comitato del 30 luglio 1991 attribuiva carattere transitorio e sperimentale, ha prodotto risultati positivi attivando attraverso la maggiore flessibilità dei prezzi elementi di concorrenza del mercato ed assicurando una adeguata trasparenza nel meccanismo di formazione di prezzi stessi;

Attesa l'opportunità di mantenere sino al 30 aprile 1994 il deposito dei listini prezzo presso il Ministero dell'industria per consentire alle parti interessate di definire nuovi rapporti contrattuali e per seguire puntualmente l'andamento del mercato potendone rilevare le eventuali tendenze anomale;

Vista la nota del 29 settembre 1993 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella sua qualità di presidente delegato del CIP, ha sottoposto alla valutazione del CIPE la proposta di superare il regime di sorveglianza rimettendo alla responsabilità degli operatori la determinazione del prezzo di tutti i prodotti petroliferi;

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera cessano le attribuzioni del Comitato interministeriale prezzi in materia di prodotti petroliferi.

I prezzi di tutti i prodotti petroliferi sono pertanto determinati liberamente dagli operatori, i quali comunque sino al 30 aprile 1994 dovranno provvedere a trasmettere al Ministero dell'industria - Direzione generale fonti di energia e industrie di base, i propri listini di vendita secondo le modalità definite dal provvedimento CIP n. 20 del 31 luglio 1991.

Roma, 30 settembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

93A5673

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 26 luglio 1993

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni,

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217 «Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici-cittadini di Stati membri delle Comunità europee»;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 «Introduzione insegnamenti negli Statuti delle Università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95 e il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989 concernenti l'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visti i decreti rettorali 19 ottobre 1989 e 11 gennaio 1990, concernenti l'istituzione della seconda facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Pavia, con sede in Varese;

Visto il decreto rettorale n. 2260 del 29 ottobre 1990 concernente l'inserimento in statuto con relativo ordinamento della seconda facoltà di medicina e chirurgia con sede in Varese;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 22 aprile 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 82:

4) Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.

Nel corso integrato di fisiologia è omessa la disciplina: biofisica.

Nel corso integrato di biofisica e tecnologie biomediche è aggiunta la disciplina: biofisica.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 26 luglio 1993

Il rettore: SCHMID

93A5623

DECRETO RETTORALE 27 luglio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario», e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 «Introduzione insegnamenti negli statuti delle università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 16;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 20 maggio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Nel vigente art. 58, relativo all'ordine degli studi per il conseguimento della laurea in lettere e aggiunto l'insegnamento complementare: lingua italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 27 luglio 1993

Il rettore SCHMID

93A5624

DECRETO RETTORALE 23 agosto 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore», convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario», e successive modificazioni,

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 «Introduzione insegnamenti negli statuti delle università»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992 che ha autorizzato l'Università degli studi di Pavia ad istituire il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1992 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 27 ottobre 1992 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica»;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 18 giugno 1993 e la successiva rettifica a tale parere in data 29 luglio 1993;

Vista la delibera del consiglio della prima facoltà di economia e commercio del 19 luglio 1993 in cui lo stesso consiglio si è adeguato ai rilievi ed alle osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

1) alla sezione I - Facoltà, titolo I - Disposizioni generali, nell'art. 1 la dizione «Prima facoltà di economia e commercio» venga sostituita dalla dizione: «Prima facoltà di economia (con sede in Pavia)»;

2) il titolo IV (articoli da 46 a 51) che regola l'ordinamento della prima facoltà di economia e commercio, sia sostituito dal testo seguente, con opportuno scorrimento degli articoli:

TITOLO IV

PRIMA FACOLTÀ DI ECONOMIA

(con sede in Pavia)

Parte prima

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46 *(Titoli rilasciati)*. — Alla prima facoltà di economia (con sede in Pavia) afferiscono:

a) il corso di laurea in economia e commercio, con durata di quattro anni; il diploma di laurea in economia e commercio potrà indicare l'indirizzo di studi, quando esso sia determinato a norma del successivo art. 16;

b) il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, con durata di tre anni.

Art. 47 *(Iscrizioni)*. — Il numero degli iscritti a ciascun anno dei corsi di laurea e di diploma attivati presso la prima facoltà può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 48 *(Titoli di ammissione)*. — Sono titoli di ammissione per l'iscrizione ai corsi di laurea e di diploma della prima facoltà di economia quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 49 *(Insegnamenti attivabili)*. — Gli insegnamenti attivabili presso la prima facoltà di economia sono:

a) gli insegnamenti indicati negli elenchi di cui all'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e all'art. 18 del decreto ministeriale 31 luglio 1992, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica, riportati nel successivo art. 5;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio, con gli eventuali indirizzi attivati nel suo ambito ai sensi del successivo art. 61; gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese;

c) le lingue straniere moderne: inglese, francese, spagnola, tedesca, russa, portoghese, araba, cinese, giapponese;

d) insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà ai sensi del successivo art. 16.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

La facoltà garantisce che tra gli insegnamenti attivati ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea e almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma universitario.

A tutti i fini previsti dal presente statuto gli elenchi degli insegnamenti di cui al successivo art. 5 saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990.

Art. 50 *(Elenco degli insegnamenti attivabili per area disciplinare)*. — Ai sensi dell'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e dell'art. 18 del decreto ministeriale 31 luglio 1992, presso la prima facoltà di economia sono attivabili i seguenti insegnamenti (ove non specificato, gli insegnamenti sono attivabili sia nel corso di laurea sia nel corso di diploma universitario):

AREA ECONOMICA.

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;

dinamica economica;

econometria;

economia matematica;

istituzioni di economia (solo per il corso di laurea);

tecniche di previsione economica;

teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;

storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;

economia applicata;

economia del benessere;

economia del lavoro;

economia delle grandi aree geografiche;

economia delle istituzioni;

economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;

istituzioni di economia (solo per il corso di laurea);

politica economica;

politica economica agraria;

politica economica dell'ambiente;

politica economica europea;

programmazione economica;

sistemi di contabilità macroeconomica;

sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;

analisi economica delle istituzioni;

economia dell'ambiente;

economia dell'arte e della cultura;

economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia (solo per il corso di laurea);
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale.*
economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia (solo per il corso di laurea);
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia (solo per il corso di laurea);
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica,
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca,
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa.
storia economica del turismo (solo per il corso di laurea);
storia del turismo (solo per il corso di diploma).
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale.*
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale.
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*
cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio

AREA AZIENDALE.

P02A - *Economia aziendale:*
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*
analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto.
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing,
marketing industriale;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale.*
amministrazione del personale;
direzione aziendale,
organizzazione aziendale.
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto (solo per il corso di laurea);
organizzazione delle imprese di trasporto (solo per il corso di diploma);
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica.*
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi,
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA.

N01X - *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo (solo per il corso di laurea);
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;,
diritto della cooperazione:
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario.*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari:
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime:
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro*
diritto comparato del lavoro,
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale:
diritto del lavoro:
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali,
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale.*
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale (solo per il corso di laurea);
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico.*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico:
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo:
diritto degli enti locali,
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo:
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico,
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche (solo per il corso di laurea);
legislazione dei beni culturali (solo per il corso di laurea);
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia (solo per il corso di laurea);
legislazione forestale

N07X - *Diritto tributario*
diritto doganale;
diritto finanziario.
diritto tributario;
diritto tributario comparato:
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale.*
diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare (solo per il corso di laurea);
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione (solo per il corso di laurea);
diritto internazionale del lavoro:
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile.*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile:
diritto fallimentare (solo per il corso di laurea):
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale.*

diritto penale amministrativo,
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - *Statistica*

analisi dei dati,
analisi statistica multivariata,
analisi statistica spaziale,
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione,
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche,
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica,
storia della statistica;
tecnica di ricerca e di elaborazione dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura,
metodologia statistica in agricoltura,
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica (attivabile solo nel corso di laurea),
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche,
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente,
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale,
classificazione e analisi dei dati economici,
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici,
metodi statistici di valutazioni di politiche,
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico,
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale,
statistica dei mercati monetari e finanziari,
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica;
demografia,
demografia bio-sanitaria,
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale,
demografia sociale;
demografia storica,
modelli demografici,
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini compionarie e sondaggi demoscopici;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

modelli statistici del mercato del lavoro (solo per il corso di laurea),

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi,

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria,
statistica sociale

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie* (Matematica per le applicazioni economiche, nel corso di diploma universitario):

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per le decisioni della finanza aziendale (solo per il corso di laurea);

matematica per l'economia;

matematica per le scienze sociali;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

modelli matematici per i mercati finanziari (solo per il corso di laurea);

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria dei giochi.

teoria delle decisioni;

teoria matematica del portafoglio finanziario (solo per il corso di laurea).

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali*

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni,

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio;

matematica per le decisioni della finanza aziendale (solo per il corso di diploma);

modelli matematici per i mercati finanziari (solo per il corso di diploma);

teoria matematica del portafoglio finanziario (solo per il corso di diploma).

A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;

processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;

calcolo numerico;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi,

modellistica e gestione delle risorse naturali,

modellistica e gestione dei sistemi ambientali,

modellistica e simulazione

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni*

informatica grafica:

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti,

sistemi informativi

K05B - *Informatica*

informatica generale,

intelligenza artificiale,

programmazione;

sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica*

cibernetica,

elaborazione di immagini

Art. 51 *(Riconoscimento di insegnamenti ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario).* — Il consiglio di facoltà determina nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario.

Sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea e di diploma universitario affini seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla facoltà. Saranno in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere ed informatica di cui ai successivi articoli 57 e 66

La facoltà stabilisce i criteri per il passaggio dal corso di laurea al corso di diploma e viceversa e per il riconoscimento degli insegnamenti già sostenuti.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma il riconoscimento di altre attività, come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 52 *(Biblioteca).* — Alla facoltà è annessa una biblioteca. La biblioteca provvede agli acquisti e gestisce il patrimonio librario e documentale della facoltà.

La direzione scientifica della biblioteca è affidata ad un direttore scientifico, coadiuvato da una commissione biblioteca, in accordo con le direttive del consiglio di facoltà e nel rispetto delle attribuzioni del personale addetto alla biblioteca.

Il consiglio di facoltà approva un regolamento della biblioteca. Nel regolamento sono determinate le modalità di costituzione della commissione biblioteca e di nomina del direttore scientifico, i compiti rispettivi e i criteri di impiego dei fondi tali da assicurare, il soddisfacimento delle esigenze delle varie discipline e l'equità nella distribuzione delle risorse.

Parte seconda

CORSI DI LAUREA

Art. 53 *(Insegnamenti e prove di idoneità)*. — Il piano di studi dei corsi di laurea attivati presso la prima facoltà di economia comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti i singoli corsi di laurea, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Per il conseguimento della laurea devono altresì essere state superate le prove di idoneità di cui al successivo art. 57, e l'esame di laurea.

Art. 54 *(Insegnamenti fondamentali)*. — Gli insegnamenti fondamentali devono fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la facoltà attiva tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, secondo la seguente distribuzione, per un totale di dieci insegnamenti:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più elenchi o settori scientifico-disciplinari possono essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La facoltà stabilisce nel proprio regolamento gli esami del primo biennio che lo studente dovrà superare per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso.

Art. 55 *(Piani di studi)*. — La facoltà integra l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi eventualmente attivati ai sensi dell'art. 61 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La facoltà predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, non menzionati nel diploma di laurea in quanto diversi da quelli di cui attivati ai sensi del successivo art. 61, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La facoltà, nel rispetto dell'ordinamento, individua con il proprio regolamento i criteri per la formazione del piano di studi e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La facoltà potrà prevedere propedeuticità tra insegnamenti.

La facoltà può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali recanti la stessa denominazione svolti in anni o semestri successivi potrà soltanto essere aggiunta una indicazione numerica secondo l'ordine di propedeuticità.

La facoltà può autorizzare lo studente ad inserire nel piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi universitari. In tal caso la facoltà dovrà determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 53 e delle altre prescrizioni dell'ordinamento.

Art. 56 *(Articolazione dei corsi)*. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali trentacinque ore.

La facoltà stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso corso annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Art. 57 *(Prove di idoneità)*. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La facoltà può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la facoltà può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 53, anche ai fini della determinazione della media.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 58 *(Esami di profitto e di laurea)*. — Il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e dell'esame di laurea nel rispetto dei vincoli posti dai regolamenti degli altri organi d'Ateneo.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento scelto dallo studente d'intesa con il relatore. Sulla dissertazione riferisce anche un professore correlatore.

Il preside può consentire che relatore e correlatore appartengano ad altra facoltà o ad altra università, anche straniera.

Art. 59 *(Insegnamenti caratterizzanti per la laurea in economia e commercio)*. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Art. 60 *(Piano di studi per la laurea in economia e commercio)*. — Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:

cinque insegnamenti dell'area economica;

cinque insegnamenti dell'area aziendale;

quattro insegnamenti dell'area giuridica;

quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 61 *(Indirizzi riconosciuti nel corso di laurea in economia e commercio)*. — Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio il consiglio di facoltà, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea previsti nella tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 che non siano già attivati nella facoltà, con le denominazioni per essi previste. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per tali corsi di laurea. Dell'indirizzo sarà data menzione nel diploma di laurea.

Parte terza

CORSI DI DIPLOMA

Art. 62 *(Insegnamenti e prove di idoneità)*. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, attivato presso la prima facoltà di economia, comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, e altri insegnamenti equivalenti in numero di due annualità.

Per il conseguimento del diploma universitario devono altresì essere state superate le prove di idoneità di cui al successivo art. 66 e il colloquio finale di cui al successivo art. 67.

Art. 63 *(Insegnamenti fondamentali)*. — Gli insegnamenti fondamentali devono fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la facoltà attiva tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 18 del decreto ministeriale 31 luglio 1992, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01B (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più elenchi o settori scientifico-disciplinari possono essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Art. 64 (*Piano di studi*). — La facoltà, nel rispetto dell'ordinamento, individua con il proprio regolamento i criteri per la formazione del piano di studi e degli eventuali indirizzi — non menzionati nel diploma universitario — prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici

La facoltà può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali recanti la stessa denominazione svolti in anni o semestri successivi potrà soltanto essere aggiunta una indicazione numerica secondo l'ordine di propedeuticità.

La facoltà può autorizzare lo studente ad inserire nel piano di studio fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la facoltà dovrà determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 63 e delle altre prescrizioni dell'ordinamento.

Art. 65 (*Articolazione dei corsi*). — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali trentacinque ore.

La facoltà stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso corso annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Art. 66 (*Prove di idoneità*). — Per il conseguimento del diploma universitario, lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La facoltà può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la facoltà può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art 63, anche ai fini della determinazione della media.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 67 (*Esami di profitto e colloquio finale*). — Il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità e del colloquio finale nel rispetto dei vincoli posti dai regolamenti degli altri organi d'Ateneo.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 68 (*Insegnamenti caratterizzanti per il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese*). — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica

economia applicata;

geografia economica,

scienza delle finanze;

storia economica.

Area aziendale

analisi e contabilità dei costi,

finanza aziendale;

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing;

organizzazione aziendale;

programmazione e controllo;

revisione aziendale;

tecnica bancaria,

tecnica industriale e commerciale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica

diritto commerciale;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto del mercato finanziario;

diritto fallimentare;

diritto tributario.

Area matematico-statistica

statistica aziendale;

matematica finanziaria

Art. 69 *(Piano di studi per il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese).* — Il piano di studi per il conseguimento del diploma in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:

tre insegnamenti dell'area economica;

cinque insegnamenti dell'area aziendale;

tre insegnamenti dell'area giuridica;

due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito dei corsi previsti per il diploma universitario, la facoltà deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La facoltà per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Art. 70 *(Indirizzi).* — Nell'ambito del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, il consiglio di facoltà, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi per favorire la specializzazione professionale, fermi restando tutti i vincoli previsti dai precedenti articoli.

Parte quarta

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 71 *(Disposizioni transitorie).* — Finché non siano stati emanati i regolamenti di cui all'art. 12 della legge n. 341/1990, le determinazioni che negli articoli precedenti del titolo V sono rimesse al regolamento di facoltà saranno assunte con delibera del consiglio di facoltà.

Gli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in economia e commercio.

La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 23 agosto 1993

Il rettore SCHMID

93A5596

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 7 ottobre 1993

Dollaro USA	1599,58
ECU	1867,51
Marco tedesco	988,01
Franco francese	282,24
Lira sterlina	2442,88
Fiorino olandese	878,99
Franco belga	45,488
Peseta spagnola	12,147
Corona danese	243,69
Lira irlandese	2329,79
Dracma greca	6,807
Escudo portoghese	9,550
Dollaro canadese	1199,09
Yen giapponese	15,227
Franco svizzero	1124,09
Scellino austriaco	140,41
Corona norvegese	225,96
Corona svedese	198,47
Marco finlandese	277,46
Dollaro australiano	1050,44

93A5699

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1996 (codice 036634) e 11,50% - 1° maggio 1993/1998 (codice 036635), al portatore.

A norma dei decreti ministeriali 22 aprile 1993 (art. 14), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, si rende noto che il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato ha completato le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1996 e 11,50% - 1° maggio 1993/1998, rispettivamente, il 27 settembre 1993 e il 14 ottobre 1993

93A5651

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993.

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 15 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Adria Spea, con sede in S. Atto di Teramo e unità di S. Atto di Teramo, per il periodo dal 15 ottobre 1992 al 29 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1992 con decorrenza 15 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12738/2 del 19 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. T.A.G.*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera di Corciano (Perugia).

periodo: dal 29 gennaio 1992 al 3 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 30 luglio 1990,
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12088/73 dell'11 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Navalsud*, con sede in Napoli e cantiere di Napoli, pontile Vigliena:

periodo: dal 27 gennaio 1992 al 2 febbraio 1992,
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991,
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° febbraio 1991,
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993:

1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto del 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Iveco Fiat (Gruppo Fiat), con sede in Torino, centri commerciali regionali e unità di Milano, Torino ed enti centrali di Torino, per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993.

2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Snia Fibre, con sede in Milano e unità di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993.

3) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unità di Caserta, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

4) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. I.P.D. - Ilva pali Dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli), e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 1° novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/91 e della legge 26 novembre 1992, n. 460, art. 2, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati:

1) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria) — Completamento dei lavori relativi al porto, lavoratori sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi da tale data:

legge n. 236/1993,
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982.

2) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) — Completamento dei lavori del porto; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

legge n. 236/1993,
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.

3) Area del comune di Gioia Tauro — Completamento dei lavori relativi al porto, consorzio Cogitau; lavoratori disponibili dal 1 agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

legge n. 236/1993,
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993,
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985.

4) Area del comune di Cinquefrondi e Melicucco (Reggio Calabria). — Costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria fra la fascia jonica di Locri, Siderno, Gioiosa, Roccella e la piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 od entro sei mesi da tale data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

5) Area del comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Salcos impegnata nella realizzazione di opere pubbliche appaltate dalla Casmez, resisi disponibili dall'11 aprile 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

6) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria San Marco, I lotto in località contrada Pantani; lavoratori sospesi dal 19 febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

7) Area del comune di Paola (Cosenza). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria Santomarco - I lotto in località contrada Pantani, lavoratori resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

8) Area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica resisi disponibili dal 19 novembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

9) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto speciale PS 29/20; lavoratori sospesi dal 29 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

10) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del «serbatoio di Campolattaro prog. PS 29/20» finanziato dalla ex Casmez lavoratori disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

11) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro, progetto PS 29/20 finanziata dagli interventi straordinari per il Mezzogiorno; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1987 o entro dieci mesi dalla predetta data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

12) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavori di completamento del porto; lavoratori disponibili dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

13) Area del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria). — Realizzazione della diga sul fiume Metrano in località Castagnara, progfetto speciale 26/3998; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

14) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori del porto; lavoratori non marittimi sospesi dal 1° giugno 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

15) Crisi occupazionale area dei comuni di Rende, Montalto Uffugo e Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione dei raccordi ferroviari tra le linee Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza e del raddoppio della linea Castiglione-Cosenza e dell'ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Montalto-Rose, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 od entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

16) Area dei comuni in provincia di Cosenza: Rende, Montalto Uffugo e Paola. — Imprese impegnate nella realizzazione dei raccordi ferroviari Paola-Cosenza, Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza; raddoppio linea Castiglione-Cosenza ed ampliamento dei piazzali di Castiglione Montalto e Rose. Lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

17) Area della provincia di Messina. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo, resisi disponibili dal 26 marzo 1987 al 31 dicembre 1987:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

18) Area della provincia di Messina. — Realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo; lavoratori disponibili dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi.

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

19) Area del comune di Rosarno (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori edili relativi al PS002 di collegamento viario e ferroviario tra lo svingolo di Rosarno e l'area industriale del porto di Gioia Tauro; lavoratori sospesi dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

20) Area di Sibari in provincia di Cosenza. — Imprese impegnate nella costruzione della diga Alto Esaro PS26/3100, lavoratori resisi disponibili dal 16 dicembre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

legge n. 236/93;
proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/91, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati con pari riduzione del periodo iniziale di mobilità per i lavoratori interessati:

1) Area della provincia di Messina. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo, resisi disponibili dal 26 marzo 1987 al 31 dicembre 1987:

legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

2) Area della provincia di Messina. — Realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo; lavoratori disponibili dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi:

legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

3) Area di Sibari in provincia di Cosenza. — Imprese impegnate nella costruzione della diga Alto Esaro PS26/3100, lavoratori resisi disponibili dal 16 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 460/92;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

93A5630

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina fisica delle particelle elementari alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (art. 1, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 366).

93A5688

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di architettura:
pianificazione del territorio;
fisica tecnica ed impianti;
tecnica delle costruzioni (prima annualità).

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di economia e commercio:
macroeconomia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (art. 1, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 366).

93A5689

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300